SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Ministero della salute

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2002, n. **295.**

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

c) all'articolo 5, comma 3-*bis*, le parole: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-*ter*

dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

ART. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell'art. 32:

«Art. 32 *(Equiparazione tra gradi e qualifiche).* — 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'art. 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:

a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;

b) generale di divisione: dirigente generale;

c) generale di brigata: dirigente superiore;

d) colonnello: primo dirigente;

e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;

f) capitano: commissario capo;

g) tenente commissario.

2. Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-*bis.* L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-*bis.*».

— La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Omogeneizzazione stipendiale).* — 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 486, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio —	25 anni di servizio —
a) capitano	2.100.000	4.500.000
b) maggiore	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000
d) colonnello	—	4.500.000

2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	19 anni di servizio —	29 anni di servizio —
a) tenente	2.100.000	2.700.000
b) capitano	2.100.000	2.700.000
c) maggiore	2.800.000	4.500.000
d) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito *il trattamento economico* spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito *il trattamento economico* spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali *che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante* è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, *fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3.*

3-*ter. (Abrogato).*

4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se più favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.

5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria è determinato, se più favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso comulabili tra loro, né con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, né, con gli importi di cui all'art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per il personale fino al grado di tenente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

— La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).* — 1. All'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante".

2. All'art. 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n.231, come modificata dall'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante".

3. *(comma abrogato).*

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2164):

Presentato dall'on. LAVAGNINI in data 15 gennaio 2002.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 5, 7, 14, 20 febbraio 2002, 20 marzo 2002, 9, 23 aprile 2002 e 12 giugno 2002.

Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 18 settembre 2002, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 18 settembre 2002 ed approvato in testo unificato con atti n. 2180 (on. ASCIERTO), n. 2281 (on. MINNITI) e n. 2287 (on. MOLINARI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1728):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 1º ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2002 e 13 novembre 2002 ed approvato con modificazioni il 14 novembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2164-B):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 5 dicembre 2002, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede deliberante, il 10 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.

02G0318

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rose Maria Machinè è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 novembre 2002, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2449/02.13.12/Gab. del 2 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rose Maria Machinè.

Roma, 14 dicembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A00001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2002.

Ricostituzione delle commissioni provinciali cassa integrazione guadagni - settore industria, di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto che in provincia di Verona persistono quelle circostanze eccezionali in presenza delle quali, nel caso specifico, la composizione ristretta dell'organo può non assicurare la tutela completa e corretta degli interessi garantiti dalla commissione, a causa delle diverse caratteristiche della conduzione e programmazione relativa alle piccole e grandi imprese presenti;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro l'UNINDUSTRIA e l'APINDUSTRIA.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate, in attesa che la CGIL individui il suo rappresentante supplente;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona, presidente;

Magagna Tullio, rappresentante CISL, membro effettivo;

Tomba Adele, rappresentante CISL, supplente;

Gecele Paolo, rappresentante CGIL, membro effettivo;

Mazzetto Alberto, rappresentante UNINDUSTRIA, membro effettivo;

Frison Maurizio, UNINDUSTRIA, supplente;

Signorato Luciano, rappresentante APINDUSTRIA, membro effettivo;

Belloni Paola, APINDUSTRIA, supplente;

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

Moglianesi Stefano, rappresentante I.N.P.S., membro effettivo;

Caruso Caterina, rappresentante I.N.P.S., membro supplente;

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 dicembre 2002

Il direttore: ORLANDI

03A00008

DECRETO 19 dicembre 2002.

Ricostituzione delle commissioni provinciali cassa integrazione guadagni - settore edilizia, di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Verona e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e, per i datori di lavoro, l'UNIONE ARTIGIANI e il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Verona, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Verona o suo delegato, presidente:

dott. Giuseppe Festa, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona o suo delegato;

Argiolas Gabriele, rappresentante CGIL, membro effettivo settore industria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lodola Silvano, rappresentante CGIL, membro supplente settore industria;

Roman Giorgio, rappresentante CISL, membro effettivo settore artigianato;

Ferrari Giorgio, rappresentante CISL, membro supplente settore artigianato;

Sandri Alberto, rappresentante collegio costruttore edili, membro effettivo settore industria;

Stoppa Maurizio, rappresentante collegio costruttore edili, membro supplente settore industria;

Ferrari Roberto, rappresentate unione provinciale artigiani, membro effettivo settore artigianato;

Cozza Beatrice, rappresentate unione provinciale artigiani, membro supplente settore artigianato.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 dicembre 2002

Il direttore: ORLANDI

03A00009

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 novembre 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,41 e € 0,62 (per la posta prioritaria).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro» convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002;

Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di € 0,41 e € 0,62 (per la posta prioritaria).

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,41; bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 40×30 per il francobollo di € 0,41; mm 30×40 per il francobollo di € 0,62; formato stampa: mm 36×26 per il francobollo di € 0,41; mm 26×36 per il francobollo di € 0,62; dentellatura: 14×13 $^{1}/_{4}$ per il francobollo di € 0,41; 13 $^{1}/_{4}$ ×14 per il francobollo di € 0,62; colori: quadricromia per il francobollo di € 0,41; quadricromia più oro per il francobollo di € 0,62; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo di € 0,41; cinque milioni di esemplari per il francobollo di € 0,62; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50» per il francobollo di € 0,41; valore «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Le vignette riproducono:

il valore di € 0,41 rappresenta la scena della Natività del Presepe vivente di Oria (Brindisi). Completano il francobollo le leggende «ORIA PRESEPE VIVENTE» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»;

il valore di € 0,62 raffigura un bambino intento ad addobbare l'albero di Natale. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40x14 e recante in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo; carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tipografica su colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A00002

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edil.Car. Consorzio artigiani edili a r.l.», in Macerata.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale il dott. Paolo Clementi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil.Car. Consorzio artigiani edili a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 16 luglio 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Pagamici nato a Macerata il 20 febbraio 1958 ivi domiciliato in via Lorenzoni n. 10, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Clementi, dimissionario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14804

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI S. Stefano S.r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994 con il quale dott. Giulio Sosio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI S. Stefano S.r.l.», con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa in data 21 dicembre 1989;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannicola Radoia, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 20 giugno 1946, domiciliato in Milano, via-Carlo Crivelli n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giulio Sosio, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14805

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Atlantide a r.l.», in Agrate Brianza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1991 con il quale il sig. Roberto Sibio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Atlantide a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa in data 28 settembre 1990;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannicola Radoia, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 20 giugno 1946, domiciliato in Milano, via Carlo Crivelli n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del sig. Roberto Sibio, revocato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14806

DECRETO 4 dicembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «1999 Informatica, ricerca, sviluppo - Soc. coop. a r.l.», in Padova, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale il rag. Rossana Stocchero è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «1999 Informatica, ricerca, sviluppo Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 29 aprile 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rossana Volpe nata a Venezia il 2 agosto 1955, domiciliata in Venezia Mestre, via Teatro Vecchio n. 11 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Rossana Stocchero, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14807

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.E.T. (Cooperativa impianti elettrici tecnologici)», in liquidazione, in Moscazzano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste l'istanza del liquidatore in data 22 febbraio 2002 con la quale viene richiesta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.I.E.T. (Cooperativa impianti elettrici tecnologici)», in liquidazione, con sede in Moscazzano (Cremona), (codice fiscale 01039000193) è posta in liquidazione coatta ammministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Ileana Piera Favilla, nata a Milano il 30 maggio 1971, domiciliata in Gavazzano con Villanesco (Milano), via Roma, 47, ne è nominata commissario liquidatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14853

DECRETO 4 dicembre 2002

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.I.T.A.M. - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1989 con il quale la società cooperativa «S.I.T.A.M. - Società coop. a r.l.», con sede in Milano è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco de Mastro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969, domiciliato in Milano, via Torino 62, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco de Mastro, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A00050

DOCUMENTO PRIVO DI VALIDITÀ GIURIDICA - GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Accordi di programma quadro - Modifica scheda intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio. (Deliberazione n. 76/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 25 maggio 2000, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), relativa ad «Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica», con la quale questo Comitato ha disposto che tutti gli interventi compresi negli accordi di programma quadro attuativi delle intese istituzionali di programma siano inseriti e gestiti tramite l'apposita applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, il punto 2 della citata delibera che rinvia alla scheda attività/intervento allegata alla delibera stessa per l'individuazione delle informazioni da utilizzare ai fini di cui sopra, e che subordina eventuali modifiche della scheda all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;

Vista la delibera 3 maggio 2002, n. 36, recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, raccomandato che la revisione dell'applicazione in rete per la gestione delle schede intervento, nel frattempo avviata, sia realizzata a cura del menzionato Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione in tempo utile per consentirne l'utilizzazione in occasione del monitoraggio al 30 giugno 2002 e che, di concerto con le Regioni, siano effettuate verifiche periodiche finalizzate al controllo degli impegni presi nella direzione della semplificazione e dell'accessibilità delle procedure di monitoraggio;

Considerato che, in attuazione della richiamata raccomandazione, presso il predetto Dipartimento è stato attivato un Gruppo di lavoro cui ha partecipato una rappresentanza regionale e che ha presentato le proprie proposte ad una riunione tecnica alla quale erano presenti tutte le Regioni;

Considerato che le cennate proposte sono state esaminate favorevolmente dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 2002;

Preso atto che il nuovo modello di scheda attività/intervento, pur non incidendo sostanzialmente sulla struttura dei dati in essere nell'applicazione attuale, risulta modificato e semplificato rispetto alla scheda allegata alla menzionata delibera n. 44/2000, e che sono state concordate le schede di riferimento per le procedure di monitoraggio;

Delibera:

1. La scheda tipo attività/intervento di cui al punto 2. della delibera 25 maggio 2000, n. 44 è sostituita dalla scheda allegata *sub* 1, corredata dalle note esplicative, che forma parte integrante della presente delibera. La scheda medesima dovrà essere aggiornata, ove necessario, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

2. Sono approvate le schede di riferimento per le procedure di monitoraggio che costituiscono l'allegato 2 della presente delibera e che di questa costituiscono parte integrante.

3. La procedura da seguire per detto monitoraggio degli interventi compresi negli accordi di programma quadro è sintetizzata nello schema allegato *sub* 3, che del pari è parte integrante della presente delibera. Le schede di cui ai punti precedenti vengono utilizzate per il monitoraggio di tutti gli accordi di programma quadro, compresi quelli in corso alla data della presente delibera.

4. Il Gruppo di lavoro citato in premessa verificherà periodicamente la funzionalità operativa del sistema. Eventuali modifiche alla scheda-tipo attività/intervento ed alle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio di cui rispettivamente ai punti l e 2, proposte anche sulla base delle suddette verifiche, verranno apportate sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 396

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : .... VERSIONE DEL : ..../..../........
CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 : ....(facoltativo)
C.U.P. : .... (facoltativo)

TITOLO DELL'INTERVENTO : ....
....

SETTORE DI INTERVENTO : ....

TIPO DI INTERVENTO : ....

LOCALIZZAZIONE:
1) REGIONE :............... PROVINCIA : .... COMUNE : .... OBIETTIVO U.E.:... (1)
2) REGIONE :............... PROVINCIA : .... COMUNE : .... OBIETTIVO U.E.:... (1)
n) REGIONE :............... PROVINCIA : .... COMUNE : .... OBIETTIVO U.E.:... (1)

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: ....(nome e cognome o funzione ricoperta)
RECAPITO: .... (facoltativo)

SOGGETTO PROPONENTE: ....
SOGGETTO PERCETTORE: ....(obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)
SOGGETTO ATTUATORE: ....

STATO DELL'INTERVENTO: ....
STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: .... (euro) (2)

NOTE : ....
....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):

- o STUDIO DI FATTIBILITA' I_I
- o PROGETTO PRELIMINARE I_I
- o PROGETTO DEFINITIVO I_I
- o PROGETTO ESECUTIVO I_I

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA'**: SI/NO .../.../...... P/E - .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
   Soggetto Competente: ....
   Note: ....

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE**:
   A - PRELIMINARE SI/NO .../.../...... P/E - .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
   SOGGETTO COMPETENTE: ....
   NOTE: ....

B – DEFINITIVA SI/NO .../.../...... P/E - .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: ....
NOTE: ....
C – ESECUTIVA SI/NO .../.../...... P/E - .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
SOGGETTO COMPETENTE: ....
NOTE: ....

C. ALTRE ATTIVITA' (4) INIZIO FASE - FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
C – CONFERENZA DEI SERVIZI .../.../...... P/E - .../.../...... P/E
Soggetto competente:...
D – ..../.../...... P/E - .../.../...... P/E
Soggetto competente:...

D. DATI DI REALIZZAZIONE
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
DATA INIZIO: .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente:...
NOTE : ....

2. ESECUZIONE LAVORI :
DATA INIZIO: .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente:...
NOTE : ....

3. SOSPENSIONE LAVORI :
DATA INIZIO: .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente:...
NOTE : ....

4. COLLAUDO :
DATA INIZIO: .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
Soggetto competente:...
NOTE : ....

5. FUNZIONALITA' : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
NOTE : ....

3 – PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) : ....

Di cui:	REALIZZATO	- DA REALIZZ.	– TOTALE (7)
al 2001	....		- ....
nel 2002	....	-	- ....
nel 2003	....	-	- ....
nel 2004	....	-	- ....
nel	....	-	- ....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...... % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE : ....
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ....
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10) ....
IMPORTO: .... (euro) - ANNO DI COMPETENZA : ....
NOTE : ....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) TIPO FONTE : ....
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ....
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10) ....
IMPORTO: .... (euro) - ANNO DI COMPETENZA : ....
NOTE : ....

n) TIPO FONTE : ....
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9) ....
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10) ....
IMPORTO: .... (euro) - ANNO DI COMPETENZA : ....
NOTE : ....

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale .... (euro) di cui:
1. Data: .../.../...... importo: .... (euro)
2. Data: .../.../...... importo: .... (euro)
3. Data: .../.../...... importo: .... (euro)
4. ....

B. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale .... (euro) di cui:
1 Data: .../.../...... importo: .... (euro)
2 Data: .../.../...... importo: .... (euro)
3 Data: .../.../...... importo: .... (euro)
4 ....

C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale .... (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : ...... % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)
1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ....
VALORE OBIETTIVO : (13) ....
VALORE CONSEGUITO : ....
NOTE : ....
2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ....
VALORE OBIETTIVO : (13) ....
VALORE CONSEGUITO : ....
NOTE : ....
n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.: ....
VALORE OBIETTIVO : (13) ....
VALORE CONSEGUITO : ....
NOTE : ....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE:

(1) Il valore dell'obiettivo U.E è tratto automaticamente dalla tabella dei comuni con l'avvertenza di evidenziare, eventualmente con un asterisco, i comuni per i quali la zonizzazione è parziale lasciando all'operatore, solo in questo caso, la possibilità di conferma o cancellazione.
(2) Il campo deve essere nullo nella versione iniziale della scheda.
(3) Sulla base dell'attuazione del cronoprogramma è automaticamente associato all'intervento un "codice stato di avanzamento" con i seguenti valori:
  a) s.d.f. approvato
  b) progetto preliminare approvato
  c) progetto definitivo approvato
  d) progetto esecutivo approvato
  e) lavori appaltati
  f) lavori iniziati
  g) lavori sospesi
  h) lavori ultimati
  i) lavori collaudati

(4) E' obbligatorio compilare tutte le righe relative alle "Attività Progettuali" successive a quella disponibile alla data della stipula, indicando le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando obbligatoriamente nel campo "Note" il motivo.
(5) La voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.
(6) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
(7) Il campo "Totale" è calcolato automaticamente come somma del "costo realizzato" più il "costo da realizzare" per ciascun anno.
(8) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
(9) Nel campo "Descrizione Fonte" vengono raggruppate le informazioni attualmente distribuite nei campi "Normativa", "Numero", "Anno", "Descrizione Fonte". Nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Stato" o uguale a "Unione Europea" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello di sistema (non aggiornabile dall'utente); nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Regione" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello regionale; in tutti gli altri casi di "Tipo Fonte" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è libero.
(10) atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.
(11) Percentuale di avanzamento lavori dichiarata dal direttore dei lavori sulla base dei s.a.l. in caso di opere pubbliche, ovvero dichiarato dal soggetto attuatore o dal responsabile di interventi negli altri casi.
(12) Facoltativi, sulla base delle indicazioni dell'articolato dell'accordo.
(13) Il valore obiettivo dell'indicatore fisico è un dato anagrafico modificabile ai monitoraggi a seguito di perfezionamenti progettuali o di rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo "Note".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

Intesa Istituzionale di Programma
Governo e Regione ....

Accordo di programma Quadro

concernente

"...
...."

sottoscritto il

....

Responsabile/i dell'Accordo di Programma Quadro

(firma/e autografa/e)

RAPPORTO DI MONITORAGGIO
N. .... **Data** ....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quadro analitico generale sull'andamento dell'Accordo di Programma Quadro

Descrizione dei fatti ed aggiornamenti

1. Descrizione della situazione generale dell'Accordo, indicando il grado di utilizzazione degli input (risorse finanziarie) e lo stato di realizzazione degli output (interventi)

2. Descrizione delle principali variazioni di tempo e di costo rispetto a quanto previsto nel precedente rapporto e nelle stime originarie.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legenda degli interventi compresi nell'Accordo Quadro
(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	*Titolo intervento*	*Localizzazione*	*Termini programmatici*				
			Elementi di raffronto	*Dati versione iniziale*	*Dati monitoraggio precedente (a)*	*Dati monitoraggio attuale (b)*	*Variazioni (b-a)*
			Costo	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Costo	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Costo	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Costo	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Costo	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
			Inizio lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**
			Fine lavori	.../.../...	.../.../...	.../.../...	**n.giorni**

Legenda

Localizzazione - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni.

Inizio lavori – Data prevista o data effettiva a seguito di verbale consegna lavori.

Fine lavori - Data prevista o data effettiva a seguito di verbale di ultimazione lavori.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato d'avanzamento degli interventi (*)
(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Codice	Progettazione				Lavori				Raffronto
	Fattibilità	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Appalto	Avanz Lav	Collaudo	Entr. in funz.	
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale
									Versione iniziale
									Monit. Precedente
									Monit. Attuale

(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Progetto - Fattibilità, Preliminare, Definitivo, Esecutivo, cosi come definiti nella Legge quadro sui lavori Pubblici.

Lavori - **Appalto** - a seguito di verbale di aggiudicazione lavori - **Avanzamento Lavori** da rappresentare in termini percentuali (dichiarazione del direttore lavori): rileva l'effettivo avanzamento fisico dei lavori, come tale può anche non coincidere con lo stato di pagamento - **Collaudo**: a seguito di verifica tecnica e relativo verbale - **Entrata in funzione** entrata in esercizio delle opere realizzate.

Segni da apporre nelle caselle di riferimento accanto alle date di conclusione previste o effettive

o Concluso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano conclusi .

X In corso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano appena iniziati, sono in corso e comunque, non sono ancora conclusi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quadro dei Costi di Realizzazione degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	Raffronti	Quadro dei costi di realizzazione					
		al 2001	2002	2003	2004	......	Totale
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						
Totale	Riferim. Iniziale (a)						
	Monit. preced. (b)						
	Monit. Attuale (c)						
	Variazione (c-a)						
	Variazione (c-b)						

(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Quadro dei Costi e delle Variazioni - Il quadro ha lo scopo di rappresentare l'evoluzione dei costi previsionali di realizzazione (dalla fase di progettazione, all'esecuzione, fino alla conclusione dei lavori) per ciascun intervento compreso nell'Accordo Quadro. La voce **Versione iniziale** rappresenta il costo dell'intervento previsto al momento della sottoscrizione dell'Accordo o del suo inserimento nell'accordo stesso. La voce **Versione attuale** rappresenta il costo dell'intervento al momento della rilevazione (monitoraggio semestrale). La voce **Variazione** rappresenta il differenziale (+/-) di costo tra il previsionale e l'attuale, quale risulta dall'ultimo monitoraggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quadro delle Risorse Finanziarie degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Quadro degli stanziamenti per competenza alla stipula

Fonte	al 2001	2002	2003	2004	......	Totale	%
U.E.							
Stato							
Regione							
Enti Pubblici							
Enti privati							
Altro							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	———	———	———	———	———		

Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio precedente

Fonte	al 2001	2002	2003	2004	......	Totale	%
U.E							
Stato							
Regione							
Enti Pubblici							
Enti privati							
Altro							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	———	———	———	———	———		

Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio attuale

Fonte	al 2001	2002	2003	2004	......	Totale	%
U.E							
Stato							
Regione							
Enti Pubblici							
Enti privati							
Altro							
Totale stanziamenti							
Impegni							
Pagamenti							
Economie	———	———	———	———	———		

(*) Compresi gli interventi nuovi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legenda

Quadro degli Stanziamenti - Il quadro rappresenta la modulazione temporale delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi. Tale rappresentazione si sviluppa temporalmente secondo la procedura di bilancio tipica degli enti pubblici (bilancio triennale). Il valore economico di riferimento per ciascun anno (2001, 2002, ecc.), è comprensivo degli apporti di competenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere (Stato + Regione + Enti locali + Privati, ecc.). La voce **Oltre** rappresenta le risorse programmate sugli esercizi futuri che non risultano dagli stanziamenti del triennio, ovvero anche, le risorse mancanti da reperire.

La voce **Impegni** rappresenta il valore complessivo degli impegni contrattualizzati dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce **Pagamenti** rappresenta il valore complessivo delle disposizioni di pagamento emesse dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce **Economie** rappresenta il valore complessivo delle economie realizzate e riprogrammabili su altri interventi cumulato in un'unica colonna "Totale".

Quadro dei nuovi interventi

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Cod.	Denominazione	Loc.	Costo	Progetto	Copertura finanziaria						
					Anno	U.E.	Stato	Regione	EE.LL.	Privati	Altro
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						
					2001						
					2002						
					2003						
					Oltre						
					Totale						

Legenda

Voci: **Localizzazione** - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni. **Costo** - con riferimento al costo complessivo stimato dell'intervento - **Progetto** - con riferimento allo stadio progettuale (**Fat**tibilità, **Pre**liminare, **Def**initivo, **Ese**cutivo). **Copertura finanziaria** - Con riferimento agli apporti finanziari (ripartiti per anno e competenza), previsti a carico dei vari soggetti coinvolti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEGLI A.P.Q.

Posto che la delibera CIPE 44/2000 recita che "...tutti gli interventi compresi negli Accordi di programma quadro attuativi di Intese istituzionali di programma stipulate tra il Governo e le Regioni e Province autonome, sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono essere inseriti e gestiti tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ..." e che "gli Accordi di programma quadro attuativi delle Intese istituzionali di programma potranno essere sottoscritti solo in presenza della preventiva immissione dei dati nel sistema", tutti gli a.p.q. all'atto devono avere tutte le schede-intervento informatizzate, con le date e gli importi previsti a quella data.

Alla stipula di ogni a.p.q. le parti contraenti nominano un Responsabile dell'accordo che, attraverso una serie di compiti, di norma elencati in un apposito articolo del testo dell'accordo, ha il mandato di governare l'attuazione del programma.

Il Responsabile dell'accordo ha, tra gli altri, il compito di informare dell'andamento del programma, delle iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi, nonché delle proposte correttive del programma stesso per un'ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, in prima istanza i contraenti stessi, e successivamente il Comitato Paritetico di Attuazione.

L'informativa periodica del Responsabile dell'a.p.q. verso i contraenti ed il CPA deve avvenire semestralmente, con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, ove non ricorrano necessità straordinarie aggiuntive, attraverso la seguente procedura:

Quindici giorni prima delle scadenze indicate nel sistema informatico per la gestione ed il monitoraggio delle schede-intervento, già citato, viene generata per ciascuna scheda una nuova versione, con data pari alla data di riferimento del monitoraggio da effettuare, ottenuta per copia dalla ultima versione informatizzata.

Con adeguato anticipo rispetto alle scadenze indicate nel sistema informatico per la gestione ed il monitoraggio delle schede-intervento, già citato, il Responsabile dell'a.p.q richiede ai Responsabili di Intervento l'aggiornamento delle informazioni raccolte in occasione del precedente monitoraggio, tramite:

1. l'indicazione a consuntivo delle date di inizio e/o di fine delle attività contenute nel cronoprogramma procedurale concluse e/o avviate,
2. l'indicazione in termini previsionali delle date di inizio e di fine delle attività contenute nel cronoprogramma procedurale ancora da avviare o da concludere,
3. la stima del valore delle attività svolte nel periodo precedente la data del monitoraggio ripartita per anno,
4. la stima del valore delle attività da svolgere dalla data del monitoraggio alla conclusione dell'intervento ripartita per anno,
5. l'eventuale adeguamento del piano finanziario, nonché la segnalazione di eventuali criticità che hanno ostacolato o si prevede potranno ostacolare in futuro l'attuazione dell'intervento.

- Il Responsabile dell'accordo, verificate le informazioni ricevute dai Responsabili di Intervento, tramite una sua struttura operativa locale aggiorna le schede-intervento informatizzate
- Ove ricorrano le condizioni di compatibilità programmatica e finanziaria, in questa fase il Responsabile dell'a.p.q. può provvedere, di concerto con le Amministrazioni cofirmatarie dell'accordo, alla rimodulazione del programma degli interventi tramite annullamento di interventi già in essere nell'a.p.q. e/o l'inserimento di nuove schede-intervento. Le modifiche concordate tra il responsabile dell'a.p.q. e le Amministrazioni cofirmatarie dell'accordo, sono ratificate in sede di Comitato paritetico di attuazione e Comitato istituzionale di gestione, alla prima seduta utile;
- Il Ministero dell'Economia, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L.662/1996, d'intesa con il Responsabile dell'accordo, verifica e convalida i dati informatizzati, quindi chiude il monitoraggio dell'accordo stabilizzandone i dati;
- Il Responsabile dell'accordo redige il Rapporto di monitoraggio secondo lo schema base allegato, comprensivo delle tabelle di sintesi dedotte automaticamente dai dati informatizzati, e lo trasmette, previo concerto con le Amministrazioni contraenti, al CPA.

03A00006

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Accertamento dei periodi di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli art. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attivi e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Viste le note prot. n. 2206/02 del 28 novembre 2002 e n. 2206/02 del 7 dicembre 2002 con le quali la Procura generale della Repubblica di Trieste ha accertato l'irregolare funzionamento nel giorno 27 novembre 2002 alle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15, ed il mancato funzionamento nei giorni 28 e 29 novembre 2002 dell'Ufficio del P.R.A. di Pordenone a causa degli eventi alluvionali che hanno provocato danni all'impianto elettrico.

Decreta:

L'accertato irregolare e mancato funzionamento nel giorno 27 novembre 2002 ed il mancato funzionamento nei giorni 28 e 29 novembre 2002 dell'Ufficio del P.R.A. di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 dicembre 2002

Il direttore regionale f.f.: FELTRI

03A00053

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.

Accertamento dei periodi di irregolare e mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna, Ferrara e Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna e l'irregolare e mancato funzionamento dei P.R.A. di Ferrara e Bologna, nei giorni di seguito elencati, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il pubblico registro automobilistico di Ravenna, il giorno 29 novembre 2002, causa assemblea del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle 12.

Il pubblico registro automobilistico di Ferrara, il giorno 5 dicembre 2002, causa addestramento tecnico del personale in merito alle procedure connesse alla gestione in via telematica, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il giorno 6 dicembre 2002, causa sciopero nazionale gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata; il 13 dicembre 2002, causa sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il pubblico registro automobilistico di Bologna, il giorno 13 dicembre 2002, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 18 dicembre 2002

Il direttore regionale: ROSSI

03A00025

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società Arca Assicurazioni S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere. (Provvedimento n. 2147).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP in data 11 settembre 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata all'Arca Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 17 settembre 2002 con la quale l'Arca Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 dicembre 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Arca Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Arca Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il presidente: GIANNINI

03A00004

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002.

Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 207/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) «emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi»;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) definisce il cliente idoneo come la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del medesimo decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive;

l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n 164/2000 prevede che per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità, con decreto del Ministero delle attività produttive le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente anche dopo il 1° gennaio 2003 l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività e che tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità;

l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorità vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei»;

l'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che l'Autorità determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei;

con legge 28 ottobre 2002, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2002 (di seguito: legge n. 238/2002) è stato convertito in legge, senza modificazioni, il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici; e che il medesimo decreto-legge dispone che siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge n. 481/1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002), prevede all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che l'Autorità «provvede a definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

la legge n. 238/2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata ed integrata con deliberazione 24 gennaio 2001 n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, con deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, con deliberazione 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 e con deliberazione 26 giugno 2002 n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2001, recante direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale (di seguito: deliberazione n. 184/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001, recante direttiva concernente le condizioni contrattuali dell'attività di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazione di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione 3 agosto 2000, n. 149/00 recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 17, comma 5, all'art. 18, commi 2, 3, 5 e 6 all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale (di seguito: deliberazione n. 149/00);

Considerato che:

per il combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2003 non sono più applicabili le condizioni economiche di vendita definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02 nei contratti dei clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché nei contratti dei clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione;

quanto considerato al precedente alinea, in relazione al disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, determina l'urgenza di definire direttive agli esercenti l'attività di vendita, senza dar corso al procedimento di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97;

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 149/00, l'Autorità ha assunto la decisione di diffondere un documento per la consultazione nel quale vengono prefigurati criteri per la determinazione delle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti a offrire a tutela dei clienti finali, anche al fine di superare le attuali differenze nelle condizioni vigenti non riconducibili ai costi e di prevedere, anche transitoriamente, eventuali strumenti di perequazione nel caso di aree con elevati costi unitari;

la disciplina del riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso prevista dalla deliberazione n. 184/01 non risponde alle esigenze di tutela dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003;

Ritenuto che sia opportuno:

che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale continuino ad applicare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, le condizioni e modalità praticate alla stessa data, determinate ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, al fine di assicurare che la scelta di nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità;

estendere la tutela offerta dalla previsione di cui al precedente alinea anche ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione;

che, al fine di assicurare la tutela dei clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale propongano, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall' Autorità;

che gli esercenti pubblicizzino le condizioni offerte ai clienti di cui al precedente alinea, in modo da consentire a tali clienti di scegliere sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie;

modificare la deliberazione n. 184/01, al fine di adeguare il riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei in tale deliberazione, alle esigenze dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Delibera:

Art. 1.

Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale

1.1 Gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale (di seguito: esercenti), che alla data del 31 dicembre 2002 svolgono tale attività, continuano ad applicare le condizioni di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e della deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002:

a) ai clienti finali, che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alla data del 31 dicembre 2002 non hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

1.2 Per quanto concerne le condizioni economiche, la disposizione di cui al comma 1.1 si applica fino all'accettazione da parte del cliente di una nuova offerta contrattuale.

1.3 Limitatamente ai clienti di cui al comma 1.1, lettera *a)*, gli esercenti:

a) propongono, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;

b) pubblicano, entro il 31 marzo 2003, le offerte contrattuali di cui alla precedente lettera *a)*, nel proprio sito internet, in almeno un quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di interesse e nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, in modo da consentire ai clienti finali di stipulare eventualmente nuovi contratti di fornitura sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie; ai fini della pubblicazione, è data separata evidenza alle condizioni economiche determinate sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

1.4 L'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 184/01), è modificato mediante l'inserimento di una lettera *c)* formulata come segue:

«*c)* trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1 Le condizioni economiche di cui al comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento dell'Autorità di cui al comma 1.3, lettera *a)* e si applicano nel caso previsto dallo stesso comma, fino all'adozione di detto provvedimento.

2.2 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, nella delibera-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione n. 184/01 e nella deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2001, n. 229/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 e loro modifiche e integrazioni.

2.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Milano, 12 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

03A00007

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO 10 dicembre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e l'art. 20, comma 1 dello stesso;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 10 ottobre 2002, con la quale tale organo, sentiti la facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato modifiche dello Statuto di cui al decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001, al fine di adeguarlo al nuovo assetto organizzativo e didattico dell'Ateneo nonché alla trasformazione dell'Istituto, a seguito dell'attivazione delle due facoltà di pianificazione del territorio e di design e arti, in Università degli studi ed in particolare di dare attuazione alla deliberazione del 27 marzo 2002, con la quale il senato accademico ha trasformato la denominazione dell'Ateneo in «IUAV - Università degli studi»;

Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 novembre 2002, prot. n. 4003, assunta al protocollo dello IUAV in data 7 novembre 2002, prot. n. 19839, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato del 10 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001.

2. Le modifiche e integrazioni, già inserite nel testo previgente dello statuto, sono riportate in sottolineato, così come le abrogazioni con i tre punti tra parentesi quadre, nel testo dello statuto stesso in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.

4. La nuova denominazione «IUAV Università degli studi» è adottata nella documentazione amministrativa a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, nonché per conoscenza agli organi e strutture dell'ateneo e al Servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web.

Venezia, 10 dicembre 2002

Il rettore: FOLIN

ALLEGATO

STATUTO DI «IUAV - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI»

Il *corsivo* degli articoli indica le modifiche o le integrazioni introdotte con il decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 260 del 7 novembre 1994, al testo dello statuto di cui al decreto direttoriale 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 3 del 12 febbraio 1992. I tre punti tra parentesi segnalano i paragrafi abrogati dal decreto rettorale n. 303/1994, rispetto al decreto direttoriale n. 24/1991.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il ***corsivo grassetto*** degli articoli indica le modifiche e integrazioni introdotte con il decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 160 dell'11 luglio 2000 al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303.

Il **grassetto** degli articoli, così come i tre punti tra parentesi sempre in grassetto, indicano, modifiche, integrazioni o abrogazioni introdotte con il decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *«Gazzetta Ufficiale»* n. 145 del 25 giugno 2001, al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *«Gazzetta Ufficiale»* n. 160 dell'11 luglio 2000.

Il sottolineato degli articoli, così come i tre punti tra parentesi quadre, indicano, modifiche, integrazioni o abrogazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *«Gazzetta Ufficiale»* n. 145 del 25 giugno 2001.

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. «IUAV - Università degli studi», di seguito denominata «IUAV», Istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, **del disegno industriale**, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione (...) del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalità, [...] IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. [...] IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. [...] IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. [...] IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, [...] IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.

6. *L'organizzazione di IUAV è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.*

7. *Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo di IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative di IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati.*

8. *La gestione finanziaria di IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.*

9. *[...] IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.*

Art. 2.

Ordinamento della didattica

1. [...] IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Art. 3.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, [...] IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. [...] IUAV, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo Statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. [...] IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. [...] IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

4. [...] IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4.

Individuazione degli organi di Governo di IUAV

1. Sono organi di *governo* di IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Art. 5.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta [...] IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi di IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) (...);

d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di *Governo* di IUAV;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

h) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1, lettera *d)*;

i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi di IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)* ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti di IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di Governo e negli organi delle strutture didattiche di IUAV.

Il voto espresso *dalla componente* di cui al presente comma, lettera *c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e *dei ricercatori*, secondo criteri fissati dal Regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto *della componente* di cui *alla precedente lettera* c) non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 6.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale di IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare (...) i criteri (...) per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e *le strutture tecniche e amministrative*, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti di cui al successivo art. 8 per quanto di pertinenza di esso (...);

c) ripartire, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera *b)* e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;

d) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

e) *esprimere parere obbligatorio sul* regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3 (...);

f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;

g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà (...) e il senato degli studenti;

h) *determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facoltà ed i dipartimenti*;

i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;

l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3;

n) deliberare l'istituzione (...) di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività di IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) (...) i direttori dei dipartimenti (...);

e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in numero pari ad un terzo dei presidi e comunque non inferiore a uno.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso [...] IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

(...)

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso (...) presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso [...] IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere *rispettivamente confermati* e rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale di IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9 (...];

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento *delle strutture tecniche e amministrative di IUAV*;

e) approvare, *sentito il senato accademico*, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato *accademico ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera **m)***, e agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 17;

f) modificare l'organico di Ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) [...];

h) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

i) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente Statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione (...) è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facoltà;

e) un esperto designato dal senato degli studenti;

f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;

g) (...);

h) (...);

i) (...);

l) (...);

m) (...);

n) (...).

Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti di IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio di IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico (...).

(...).

(...).

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

(...).

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* possono essere (...) confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso [...] IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti (...):

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito da IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di Governo e nelle strutture didattiche, **comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma 2**.

Sulle questioni indicate alla *precedente lettera b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso [...] IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di *trenta* membri eletti tra gli iscritti **ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica** presso [...] IUAV **di cui almeno tre per ogni facoltà**.

(...)

I criteri di ripartizione dei membri (...) da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti **presso ciascuna** facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dello IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca di IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca [...] IUAV è articolata in facoltà e in dipartimenti.

2. L'attività didattica di IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso [...] IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 18.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla **vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario**, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura **didattica** di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti **i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6** e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*, **(...)**;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 7, comma 1, lettera *a)*.

(...).

Per le deliberazioni relative **alle precedenti lettere *b)*, *c)* ed *f)*** *la facoltà* **deve** *obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1.*

2. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà **e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370**.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza **composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6** e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto (...):

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) dai professori a contratto;

d) *da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà*.

I professori fuori ruolo **e i professori a contratto** non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale **(...)**, *ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.*

La rappresentanza indicata alla precedente lettera **d)** *è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.*

5. **La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lettera *c)*. La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto art. 8, con quello del senato degli studenti**.

6. **La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento** di cui al successivo art. 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso. **Con riguardo alla lettera *b)* del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore**.

Art. 11.

Il dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca di IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati da IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento **(...)** concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà **(...)**, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti di IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto *da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori* **e i professori a contratto** *aderenti allo stesso, nonché da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati.*

I professori fuori ruolo **e i professori a contratto** *non concorrono alla formazione del numero legale*.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di dipartimento convocato per l'elezione del direttore.

Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale **(...)**, *ove non appartengano già ad esso, i professori supplenti.*

(...).

I criteri di individuazione delle rappresentanze (...) presenti *nel consiglio* e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2 (...).

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.

La composizione della giunta e le (...) norme relative al funzionamento di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO 3-*bis*

CONTRATTI PER LA DIDATTICA

Art. 11-*bis*

Contratti di insegnamento

1. *L'ateneo, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.*

2. *I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.*

Art. 11-*ter*

Contratti di collaborazione didattica

1. *In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.*

2. *Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.*

3. *I dipartimenti per le attività di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.*

4. *Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.*

5. *I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.*

TITOLO 4

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 12.

Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative di IUAV, *in conformità con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8,* sono organizzate per divisioni e *aree*, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni e *delle aree* riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto *di rispettiva attribuzione*.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli *organi di Governo* e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, *su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo*, può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore *o del direttore amministrativo*, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12-*bis*

Sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. *La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali di IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso [...] IUAV.*

2. *Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo art. 14 comma 2.*

TITOLO 4-*bis*

AMMINISTRAZIONE

Art. 12-*ter*

Direttore amministrativo

1. *L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, di IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.*

2. *Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.*

3. *La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.*

4. *Il direttore amministrativo:*

a) *determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale*;

b) *formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo di IUAV*;

c) *cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati*;

d) *è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi*;

e) *sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative*;

f) *opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare*;

g) *verifica e coordina l'attività dei dirigenti.*

Art. 12-*quater*

Dirigenza

1. *Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'ateneo verso l'esterno.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. *I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale*.

3. *Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca*.

4. *Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo*.

5. *Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta*.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. *La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato*.

7. *L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto da IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica*.

8. *I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2*.

TITOLO 5

ORGANI DI GARANZIA

Art. 13.

Il consiglio di Garanzia

1. Il consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti di IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di Garanzia:

a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;

b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo, *con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali di IUAV*;

c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità previsti dalla vigente disciplina al riguardo;

d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attività svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

2. *Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune*.

Il presidente del consiglio di Garanzia, o un suo delegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo art. 18.

Il consiglio di Garanzia, o il suo presidente, può richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di Garanzia è composto da:

a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, *un* rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e *un* rappresentante dei ricercatori;

b) tre rappresentanti degli studenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e c) e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il consiglio di Garanzia stabilisce con propria deliberazione *il regolamento interno, le modalità e i tempi del proprio funzionamento*, le norme e le procedure per l'elezione del Presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

4. Il consiglio di Garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

TITOLO 5-*bis*

ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO

Art. 13-*bis*

Il collegio dei revisori dei conti

1. *Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa di IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16*.

2. *Il collegio è composto da un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto*.

3. *Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile*.

TITOLO 5-*ter*

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 13-*ter*

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. ***[...] IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa***.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. ***Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo.***

Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso [...] IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

[...] IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al MURST e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. ***Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.***

4. ***I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.***

Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. ***Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 è costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.***

6. ***[...] IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di ateneo.***

TITOLO 6

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 14.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione di IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di *governo* di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado di IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *d)*, ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado di IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato *degli studenti*, a norma del precedente art. 8, comma 1, lettera *a)*, *sentito il senato accademico*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, (...) previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 15.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. **L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso [...] IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:**

a) **dal regolamento didattico di ateneo**;

b) **dai regolamenti didattici dei corsi di studio**.

2. **Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *e)*, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1**.

3. **I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti**.

Art. 16.

Regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di *governo* e delle strutture di IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore di IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 17.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente art. 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente art. 9, comma 6, alle divisioni e (...) *alle aree* di cui al precedente art. 12, comma 1, *nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2,* previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 7

NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 18.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato ***dal direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente art. 6, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168***, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Art. 19.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore di IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Art. 20.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art. 19, comma 1.

2. *Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo di IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.*

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore comincia il 1° novembre 1991 e termina il 31 ottobre 1994.

Art. 21.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi *di Governo* ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di Garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Art. 21-*bis*

Attività didattica del rettore

1. ***Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato.***

Art. 22.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 14, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. *Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.*

Art. 22-*bis*

Assistenti di ruolo e professori incaricati

1. *Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finché dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia.*

Art. 23.

Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività di IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Art. 24.

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, *fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Art. 25.

Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Art. 25-*bis*

Poteri d'ordinanza

1. *I presidi di facoltà* **(...)** *ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.*

Art. 26.

(...)

Art. 27.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale di IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA «A»

ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO IUAV

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

corsi di laurea:

scienze dell'architettura;

Produzione dell'edilizia;

corsi di laurea specialistica:

architettura;

storia dell'architettura.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

corsi di laurea:

scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;

sistemi informativi territoriali;

corsi di laurea specialistica:

pianificazione della città e del territorio;

pianificazione e politiche per l'ambiente.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

corsi di laurea:

disegno industriale.

corsi di laurea specialistica:

progettazione e produzione delle arti visive;

scienze e tecniche del teatro;

comunicazioni visive e multimediali;

disegno industriale del prodotto.

ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO IUAV

Dipartimento di costruzione dell'architettura;

Dipartimento di pianificazione;

Dipartimento di progettazione architettonica;

Dipartimento di storia dell'architettura;

Dipartimento di urbanistica;

Dipartimento di teorie e pratiche delle arti e del disegno industriale.

I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso [...] IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

corsi di laurea:

architettura;

storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

corsi di diploma:

edilizia.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

corsi di laurea:

pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

corsi di diploma:

sistemi informativi territoriali.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

corsi di diploma:

disegno industriale.

02A14522

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. **44.**

Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Agli Enti pubblici non economici

Agli Uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato Segretariato generale

Alla Corte dei conti Segretariato generale

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio rapporti con il Tesoro

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002, sono state apportate talune modifiche al precedente decreto del 2 aprile 1997 recante la disciplina della emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 30/1997.

In particolare il cennato provvedimento che non riproduce le disposizioni in materia di dichiarazione di terzo (ex art. 4 del precedente decreto) prevede che le amministrazioni periferiche, in analogia a quanto stabilito per le amministrazioni centrali, inviino lo speciale ordine di pagamento alla sezione di tesoreria provinciale competente, per il tramite della pertinente ragioneria provinciale dello Stato.

Ciò al fine di monitorare il fenomeno ed assicurare, mediante interventi diretti sulle amministrazioni interessate, la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in conto sospeso dalle stesse effettuati.

A quest'ultimo proposito gli uffici centrali di bilancio e le ragionerie provinciali annoteranno annualmente, in ordine cronologico, in apposite scritture, gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso ricevuti, l'ufficio emittente, la data di arrivo, quella di spedizione alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia ed infine quella di reintegro, da effettuarsi mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo di bilancio e intestato al capo della sezione di tesoreria provinciale interessata.

Si soggiunge, infine, che l'originario termine per l'adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici, degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali e da lodi arbitrali. aventi efficacia esecutiva, è stato portato, ai sensi dell'art. 147 della legge n. 388/2000, a centoventi giorni.

La presente integra le istruzioni a suo tempo impartite con circolare 18 ottobre 1997, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

02A00051

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 20 dicembre 2002, n. **3462.**

Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2003/2004 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2002/2003.

Ai direttori generali degli uffici scolastici regionali

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province

Ai sindaci dei comuni

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

All'intendente scolastico per la scuola in lingua ladina

Al sovrintendente agli studi per la regione Valle d'Aosta

Nel quadro delle attività propedeutiche all'inizio del prossimo anno scolastico assumono particolare rilievo le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Come si è avuto modo più volte di considerare, le iscrizioni non costituiscono soltanto un adempimento di carattere amministrativo e tecnico, dal quale dipendono le conformazioni e gli assetti scolastici e la costituzione delle classi e dei corsi, ma configurano un insieme di iniziative e di interventi alla cui realizzazione concorrono più soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Particolarmente importante e delicato si rivela il ruolo degli alunni e delle famiglie, che si esprime attraverso valutazioni e scelte che possono rivelarsi fondamentali non solo ai fini dell'accesso ai percorsi scolastici e formativi, ma anche del successivo inserimento nella vita attiva e produttiva. Valutazioni e scelte che, nell'attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, debbono tener conto di uno scenario articolato, complesso e aperto al cambiamento, caratterizzato da riforme già a regime, da altre in via di attuazione, da altre ancora in corso di elaborazione, come, ad esempio, quella relativa alla definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (disegno di legge delega n. 1306, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 2002 e tuttora all'esame del Parlamento).

Tenuto conto dei contenuti e dei profili caratterizzanti del citato disegno di legge n. 1306, si ritiene vada fatta un'attenta e ponderata riflessione nel senso di una semplificazione e adeguamento dell'offerta formativa, che spesso si presenta eccessivamente frammentata e pletorica per effetto di sperimentazioni non più attuali e coerenti con le nuove previsioni ordinamentali.

Si rappresenta, perciò, l'opportunità che venga segnalata alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza l'esigenza di verificare la perdurante validità o meno di taluni percorsi sperimentali e l'esistenza delle condizioni atte a legittimare il rinnovo dell'attivazione degli stessi nelle classi iniziali.

Si precisa che nell'ambito degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, elementare e media di primo grado non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola media da parte degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe elementare.

Come chiarito con circolare ministeriale protocollo n. 288/B/1A del 15 gennaio 2001, ciò non esclude, ovviamente, la possibilità di effettuare l'iscrizione in altra scuola; in questo caso sussiste, però, l'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione.

È bene ricordare, per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, che le iscrizioni hanno assunto ulteriore valenza in relazione alle opportunità connesse all'introduzione dell'obbligo formativo sino a diciotto anni, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, attuativo del citato art. 68 e dell'Accordo assunto il 2 marzo 2000 in sede di Conferenza unificata, con il quale sono stati disciplinati, per la parte che qui rileva, significativi compiti e funzioni delle regioni e degli enti locali.

In effetti, l'obbligo formativo, offrendo ai giovani nuovi percorsi e opportunità, quali quelli rientranti nella formazione professionale, nell'apprendistato, nell'accesso al sistema integrato, con possibilità di uscite e di rientri da e nel circuito dell'istruzione, amplia notevolmente anche l'area di attivazione delle iscrizioni ed esige collaborazioni mirate tra i soggetti e le istituzioni interessate e competenti, nonché una serie nutrita di interazioni, di intese e di adempimenti.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che le SS.LL. e i dirigenti scolastici seguano direttamente le varie operazioni attraverso cui effettuano le iscrizioni stesse e, in particolare, svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito, istruzioni e indicazioni in ordine alle domande di iscrizione alle sezioni e alle classi per l'anno scolastico 2003-2004, nonché all'ammissione agli esami per l'anno scolastico 2002-2003.

Iscrizioni alle sezioni e alle classi per l'anno scolastico 2003-2004.

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare e degli istituti di istruzione media e secondaria di secondo grado è fissato al 25 gennaio 2003.

Appare opportuno precisare che l'età utile per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi iniziali delle scuole elementari è tuttora disciplinata dalle norme che prevedono per la scuola dell'infanzia il compimento di tre anni d'età entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento e per la classe prima della scuola elementare il compimento di sei anni di età entro il 31 dicembre sempre dell'anno scolastico di riferimento.

Ferme restando, quindi, ai fini delle iscrizioni, le disposizioni di cui alla normativa predetta, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni e indicazioni sia in rapporto all'iter del disegno di legge delega n. 1306 relativo alla riforma degli ordinamenti scolastici, sia con riguardo all'eventuale prosieguo e/o rinnovo delle sperimentazioni in corso.

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 mag-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gio 2003. Tale termine, ovviamente, non è applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare, rientranti nell'offerta formativa libera e non curriculare delle singole istituzioni scolastiche. Un differimento del termine del 31 maggio non sarebbe compatibile con l'esigenza di concludere le operazioni finalizzate all'inizio dell'anno scolastico entro i tempi previsti dal decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nonché con la precisazione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito, nella legge 22 novembre 2002, n. 268.

È fatta salva, comunque, in relazione a specifiche, eccezionali situazioni, la possibilità di accettare iscrizioni sino alla data del 31 agosto c.a.

I direttori degli uffici scolastici regionali sono pregati di adottare ogni iniziativa utile al fine di dare la massima pubblicità alle scadenze come sopra indicate.

Iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Per l'iscrizione alla prima classe degli istituti d'istruzione secondaria superiore, vanno osservate le procedure di seguito indicate.

In conformità di quanto stabilito nell'anno decorso, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate agli istituti superiori statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, debbono essere presentate al capo d'istituto della scuola media frequentata, il quale provvede immediatamente a trasmetterle ai capi degli istituti di istruzione secondaria superiore prescelti.

Questi ultimi, dal canto loro, all'inizio dell'anno scolastico riserveranno particolare attenzione alle situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare il reale assolvimento dell'obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative più idonee da adottare, anche con la collaborazione degli enti locali e dei livelli istituzionali competenti.

Nel caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all'istituto secondario superiore, spetterà, all'inizio dell'anno scolastico, al capo d'istituto della scuola media competente l'accertamento delle relative cause, al fine dell'attivazione degli interventi necessari (segnalazione ai responsabili degli uffici scolastici territoriali e ai competenti enti locali).

I capi d'istituto di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di candidati privatisti, i quali, se soggetti all'obbligo scolastico nell'anno 2003/2004, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

I genitori o chi esercita la potestà, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. art. 111 del decreto legislativo n. 297/1994), devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale obbligo si intende riferito anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore.

Circa la verifica dell'adempimento dell'obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.

Il termine del 25 gennaio si riferisce anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai direttori degli uffici scolastici regionali e dai capi d'istituto delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente entro il 14 febbraio 2003. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine è fissato al 28 febbraio 2003.

Obbligo formativo.

Come indicato nella nota ministeriale protocollo n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000, entro quindici giorni dal termine del 25 gennaio, le istituzioni scolastiche rilevano e comunicano ai competenti servizi per l'impiego, per gli adempimenti di loro competenza, le scelte effettuate da tutti gli studenti per l'anno successivo, unitamente ai nominativi di coloro che non hanno formulato alcuna scelta. Pertanto, mentre si conferma che una domanda rituale è prescritta solo per l'iscrizione alla prima classe di scuola secondaria superiore, devono, comunque, essere rilevate le scelte degli studenti soggetti all'obbligo formativo di proseguire nel sistema di istruzione scolastica o nel sistema della formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato. Le scelte effettuate vanno comunicate ai servizi per l'impiego decentrati, utilizzando l'unito modello.

Si confermano i richiami alle disposizioni elencate nel paragrafo «Altri adempimenti collegati alle iscrizioni» di cui alla circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, ivi comprese le, circolari n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni.

Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sul modello D, nel quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi, quindi, gli istituti comprensivi e ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Iscrizione agli esami per il corrente anno scolastico 2002-2003.

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è già stato precisato, con circolare ministeriale n. 122 del 12 novembre 2002, che il termine per la presentazione della relativa domanda era fissato al 30 novembre 2002.

In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai direttori degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2003; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:

entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;

entro il 25 gennaio 2003, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

entro il 20 marzo 2003, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore, che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

Roma, 20 dicembre 2002

Il capo dipartimento: CAPO

ALLEGATO

DATI CHE LE SCUOLE DEVONO COMUNICARE AI COMPETENTI SERVIZI PER L'IMPIEGO RELATIVAMENTE AI GIOVANI TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO A NORMA DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144.

DATI RIGUARDANTI L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Tipo di scuola:

1. Statale;
2. Paritaria;
3. Pareggiata;
4. Legalmente riconosciuta.

Codice meccanografico: (se scuola statale)

Tipologia: (scuola media, liceo classico, ecc.)

Denominazione:

Via/piazza:

Località:

Provincia:

Telefono:

Fax:

E-mail:

DATI RIGUARDANTI CIASCUN GIOVANE (*)

Numero progressivo:

Codice fiscale:

Cognome e nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Residente a:

Provincia:

Via/piazza:

C.a.p.:

OPZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO (**)

1. Nella scuola.
2. Nella formazione professionale regionale.
3. Nell'apprendistato.

(*) L'elenco va articolato in tre distinte sezioni relative alle tre opzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

(**) Va in ogni caso segnalato il ritiro o il passaggio ad altra scuola o alla formazione professionale dei giovani nel corso dell'anno.

03A00003

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gammaxol»

Estratto decreto n. 573 del 4 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GAMMAXOL, nelle forme e confezioni: «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml, «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose, «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml e «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Roma), via Tiburtina n. 1004, cap 00156, Codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «3mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 035096015 (in base 10) 11H1GH (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004 (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 0,3 g;

eccipienti: Saccarosio 35 g; Metile p-idrossibenzoato 0,09 g; Propile p-idrossibenzoato 0,01 g; Aroma ciliegia 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Confezione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 035096027 (in base 10), 11H1GV (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese, via Modena n. 15 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione allo 0,75% contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 0,767 g; Metile p-idrossibenzoato 0,135 g: Propile p-idrossibenzoato 0,015 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml:

A.I.C. n. 035096039 (in base 10), 11H1H7 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004 - (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: Acido citrico monoidrato 200 mg; Sodio fosfato bibasico biidrato 435 mg; Sodio cloruro 622 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml; Benzalconio cloruro 25 mg.

Confezione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale da 2 ml:

A.I.C. n. 035096041 (in base 10), 11H1H9 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Fraz. San Grato (Lodi), via Emilia n. 99 - (tutte).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 15 mg;

eccipienti: Acido citrico monoidrato 2 mg; Sodio fosfato bibasico biidrato 3,6 mg; Sodio cloruro 14,4 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00012

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Nobel».

Estratto decreto n. 575 del 4 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMBROXOL NOBEL nelle forme e confezioni:

«3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml; «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose; «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml e «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, cap 00156, Codice fiscale n. 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 035128014 (in base 10), 11J0QG (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in via Tiburtina n. 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Ambroxol claridrato 300 mg;

eccipienti: Saccarosio 35 g; Metile p-idrossibenzoato 0,9 g; Propile p-idrossibenzoato 0,01 g; Aroma ciliegia 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml

Confezione: «15 mg/2ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose:

A.I.C. n. 035128026 (in base 10), 11J0QU (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Modena, 15 - Santagata Bolognese (Bologna) (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione allo 0,75% contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 0,767 g; Metile p-idrossibenzoato 0,135 g; Propile p-idrossibenzoato 0,015 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml:

A.I.C. n. 035128038 (in base 10), 11J0R6 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in via Tiburtina 1004 - Roma (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 750 mg;

eccipienti: Acido citrico monoidrato 200 mg; Sodio fosfato bibasico biidrato 435 mg; Sodio cloruro 622 mg; Benzalconio cloruro 25 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «15 mg/2 ml soluzione la nebulizzare» 6 fiale da 2 ml:

A.I.C. n. 035128040 (in base 10), 11J0R8 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Prouuttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in via Emilia n. 99 - Fraz. San Grato (Lodi) (tutte).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Ambroxol cloridrato 15 mg;

eccipienti: Acido citrico monoidrato 2 mg; Sodio fosfato bibasico biidrato 3,6 mg; Sodio cloruro 14,4 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00011

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Trevis»

Estratto decreto A.I.C. n. 597 del 17 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TREVIS, nelle forme e confezioni: «capsule rigide» 18 capsule, «capsule rigide» 36 capsule.

Titolare A.I.C.: ALK Abellò S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ospiate - Bollate-Milano, via Falzarego, 8, c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale n. 04479460158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «capsule rigide» 18 capsule;

A.I.C. n. 034278010 (in base 10), 10Q2MU (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: capsule rigide;

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

produzione della miscela di batteri concentrati con eccipienti: Chr: Hansen A/S, Jernholmen 1-27, DK 2650 Hvidovre (Danimarca);

riempimento delle capsule di gelatina dura: Pharma - Vinci A/S, Undalsvej 6, DK-3300 Frederiksvaerk (Danimarca) - Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, Hundested (Danimarca) - fermentazione, miscelazione, analisi;

Chr. Hansen A/S, Sdr. Ringvej 22, DK-4000 Roskilde (Danimarca) - produzione del prodotto finito e rilascio.

Composizione: ogni capsula contiene: principi attivi: $1\text{-}10 \times 10^9$ UFC di batteri acido lattici totali; con la conseguente composizione:

lactobacillus acidophilus conc. - ca. mg 8,61;

lactobacillus bulgaricus conc. - ca. mg 4,16;

bifidobacterium animalis conc. - ca. mg 1,47;

streptococcus thermophilus conc. - ca. mg 6,86.

Eccipienti: destrosio anidro, latte magro in polvere, estratto di lievito, sodio ascorbato, inositolo, sodio glutammato sodio alginato, magnesio stearato, polidimetilsilossano (antischiuma 1510) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «Capsule rigide» 36 capsule;

A.I.C. n. 034278022 (in base 10), 10Q2N6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: capsule rigide;

validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore e controllore finale: produzione della miscela di batteri concentrati con eccipienti: Chr: Hansen A/S, Jernholmen 1-27, DK 2650 Hvidovre (Danimarca).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riempimento delle capsule di gelatina dura:

Pharma - Vinci A/S, Undalsvej 6, DK- 3300 Frederiksvaerk (Danimarca) - Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, Hundested (Danimarca) - fermentazione, miscelazione, analisi;

Chr. Hansen A/S, Sdr. Ringvej 22, DK-4000 Roskilde (Danimarca) - produzione del prodotto finito e rilascio.

Composizione: ogni capsula contiene: principi attivi: $1\text{-}10 \times 10^9$ UFC di batteri acido lattici totali.

Con la conseguente composizione:

lactobacillus acidophilus conc. - ca. mg 8,61;

lactobacillus bulgaricus conc. - co. mg 4,16;

bifidobacterium animalis conc. - ca. mg 1,47;

streptococcus thermophilus conc. - ca. mg 6,86.

Eccipienti: destrosio anidro, latte magro in polvere, estratto di lievito, sodio ascorbato, inositolo, sodio glutammato sodio alginato, magnesio stearato, polidimetilsilossano (antischiuma 1510) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella profilassi della diarrea del viaggiatore e sindromi dismicrobiche correlate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00033

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarstop»

Estratto decreto n. 598 del 17 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIARSTOP, anche nelle forme e confezioni: «1,5 mg capsule rigide», 12 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2 - c.a.p. 20129, codice fiscale n. 00752450155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1,5 mg capsule rigide» 12 capsule.

A.I.C. n. 028466023 (in base 10), 0V4QV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate - Milano, via C. Colombo n. 1 (tutte).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Loperamide cloridrato 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 85,2 mg; amido di mais 26 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,3 mg; gelatina 37,8041 mg; glicerina 0,0801 mg; eritrosina (E127) 0,0023 mg; indigotina (E132) 0,0457 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,1944 mg; ossido di ferro nero (E172) 0,1558 mg; titanio biossido 0,7176 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle diarree acute.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00039

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorenil»

Estratto decreto n. 599 del 17 dicembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LORENIL, rilasciata alla società Effik Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via A. Lincoln n. 7/A, c.a.p. 20092, codice fiscale n. 03151350968, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «2 % crema» tubo 30 g (codice A.I.C. n. 028228017), viene autorizzata la confezione: «2% crema» tubo 15 g (codice A.I.C. n. 028228106).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% crema» tubo da 15 g;

A.I.C. n. 028228106 (in base 10), 0UXGJB (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Purna Pharmaceuticals NV, stabilimento sito in Puurs Belgium, Rijksweg 17 (produzione e confezionamento); Laboratoires Effik, stabilimento sito in Bievres - Cedex (Francia), Burospace (rilascio dei lotti di prodotto finito).

Composizione: un tubo da 15 grammi contiene:

principio attivo: fenticonazolo (nitrato) 2 g;

eccipienti:

glicole propilenico 5 g;

lanolina idrogenata 1 g;

olio di mandorle dolci 10 g;

alcol cetilico 3 g;

gliceril monostearato 3 g;

sodio edetato 0,5 g;

estere poliglicolico di acidi grassi 15 g;

acqua depurata 60,5 g.

Indicazioni terapeutiche:

dermatomicosi da dermatofiti (trichophyton, microsporum, epidermiphyton) a diversa localizzazione: tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis (piede dell'atleta), tinea manuum, tinea faciei, tinea barbae, tinea unguium;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

candidiasi della pelle (intertrigo, perleche, candidiasi facciale, candidiasi «da pannolino», perineale e scrotale), balaniti, balanopostiti, onichia e paronichia;

pityriasis versicolor (da pityrosporum orbiculare e p. ovale);

otomicosi (da candida o da muffe); solo se non sono presenti lesioni del timpano;

eritrasma;

micosi con superinfezioni batteriche (da batteri gram positivi).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028228017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vincristina DBL».

Estratto decreto n. 541 del 15 novembre 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VINCRISTINA DBL, rilasciata alla società Faulding farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli n. 12 - c.a.p. 80121 (Italia), codice fiscale n. 07129970633, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «Siringa preriemp soluz iniett 1 mg/ml» (codice A.I.C. n. 028492015) viene autorizzata la confezione «"1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso"1 flacone» (codice A.I.C. n. 028492039);

in sostituzione della confezione «Siringa preriemp soluz iniett 2 mg/2 ml» (codice A.I.C. n. 028492027) viene autorizzata la confezione «"2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone» (codice A.I.C. n. 028492041).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso»1 flacone - A.I.C. n. 028492039 (in base 10), 0V5J87 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe - prezzo - classificazione ai fini della fornitura: restano confermati quelli precedentemente autorizzati.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: D.B.L.F. H. Faulding & Co. Limited Lexia Place - 3170 Mulgrave Victoria (Australia) - (tutte).

Composizione: resta confermata quella precedentemente autorizzata;

confezione: «2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 028492041 (in base 10), 0V5J89 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Classe - prezzo - classificazione ai fini della fornitura: restano confermati quelli precedentemente autorizzati.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: D.B.L.F. H. Faulding & Co. Limited Lexia Place - 3170 Mulgrave Victoria (Australia) - (tutte).

Composizione: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028492015, 028492027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00028

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tissucol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 796 del 17 novembre 2002

Medicinale: TISSUCOL.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse, 72 - c.a.p. A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025243092 - «0,5 ml soluzione iniettabile» kit flaconi per 0,5 ml di soluzione + S A.I.C. n. 025243092 - 0,5 ml soluzione kit flaconi per 1 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243104 - 1 ml soluzione kit flaconi per 2 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243116 - 2 ml soluzione kit flaconi per 4 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243128 - 5 ml soluzione kit flaconi per 10 ml di soluzione + set (sospesa);

A.I.C. n. 025243130 - «0,5 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 025243142 - «1 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 025243155 - «2 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 2 ml;

A.I.C. n. 025243167 - «5 ml soluzione» 2 siringhe preriempite da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «Kit flaconi per soluzione 0,5 ml + set» (A.I.C. n. 025243092); «Kit flaconi per soluzione 1 ml + set» (A.I.C. n. 025243104), «Kit flaconi per soluzione 2 ml + set» (A.I.C. n. 025243116) e «Kit flaconi per soluzione 5 ml + set» (A.I.C. n. 025243128), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A00038

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Esopral».

Estratto provvedimento UPC/II/1289 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035433010/M - 7X1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433046/M - 25X1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433073/M - 50X1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433123/M - 100X1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433162/M - 7X1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433198/M - 25X1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433224/M - 50X1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433251/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433465/M - 140 (28X5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433477/M - 140 (28X5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433515/M - 100X1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0262/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 Interazioni con altri medicinali, 4.6 Gravidanza e allattamento, 4.8 Effetti indesiderati, 4.9 Sovradosaggio.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00047

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lucen».

Estratto provvedimento UPC/II/1290 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:

2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367010/M;

5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367022/M;

7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367034/M;

14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367046/M;

15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367059/M;

28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367061/M;

30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367073/M;

56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367085/M;

60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367097/M;

100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367109/M;

2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367111/M;

5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367123/M;

7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367135/M;

14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n.035367147/M;

15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n.035367150/M;

28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367162/M;

30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367174/M;

56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367186/M;

60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367198/M;

100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367200/M;

140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367212/M;

140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367224/M;

3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367236/M;

7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367248/M;

7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367251/M;

14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367263/M;

15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367275/M;

25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367287/M;

28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367299/M;

30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367301/M;

50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367313/M;

56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367325/M;

60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367337/M;

90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367349/M;

98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367352/M;

100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367364/M;

140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367376/M;

3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367388/M;

7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367390/M;

7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367402/M;

14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367414/M;

15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - AIC n. 035367426/M;

25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367438/M;

28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367440/M;

30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367453/M;

50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367465/M;

56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367477/M;

60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367489/M;

90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367491/M;

98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367503/M;

100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367515/M;

140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367527/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0251/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 interazioni con altri medicinali, 4.6 gravidanza e allattamento, 4.8 effetti indesiderati, 4.9 sovradosaggio.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dallo data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00046

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/1296 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

A.I.C. n. 033657014/M - «250» 1 flac. 250 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M - «500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M - «1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

Titolare A.I.C.: Aventis Behring Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/135/01-03/U17;

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento annuale del plasma master file.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00044

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto provvedimento UPC/II/1297 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: AVAXIM.

Confezioni: A.I.C. n. 033247014/M - «sospensione 0,5 ml» sir. precaricata.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0157/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di nuovi lotti di semenza primaria per la produzione del vaccino antiepatite A.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Movicol».

Estratto provvedimento UPC/II/1298 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezioni:

029851019/M - polvere OS 10 buste 13,8 g;

029851021/M - polvere OS 20 buste 13,8 g;

029851033/M - polvere OS 8 buste 13,8 g;

029851045/M - polvere OS 50 buste 13,8 g.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0131/001/-W020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta della diarrea come possibile effetto indesiderato.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Trizadol».

Estratto provvedimento UPC/II/1299 del 2 dicembre 2002

Specialità medicinale: TRIZADOL.

Confezioni:

034244018/M - 5 mg 3 compresse blister;

034244020/M - 5 mg 6 compresse blister;

034244032/M - 5 mg 12 compresse blister;

034244044/M - 10 mg 3 compresse blister;

034244057/M - 10 mg 6 compresse blister;

034244069/M - 10 mg 12 compresse blister;

034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W16 e W21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 753 del 4 dicembre 2002

Medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, cap A 1220 - Austria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Variazione A.I.C.: modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla Tipo I n 12) senza modifica delle specifiche del prodotto finito (B13).

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica relativa alla cessazione dell'autorizzazione dell'Officina Baxter US Inc. con sede in Rochester (USA) quale sito produttivo alternativo; è inoltre autorizzata l'adozione presso l'officina Baxter S.p.a. di Cittaducale (Rieti) di una fase di filtrazione in luogo della centrifugazione per ognuno degli step 6, 8 e 10 del processo produttivo; nonché la possibilità di eseguire, presso l'officina Baxter S.p.a. di Cittaducale (Rieti), sia la stabilizzazione parziale che, in alternativa, la stabilizzazione totale del bulk finale, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 010317042 - «25% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «PPS 5%»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 754 del 4 dicembre 2002

Medicinale: PPS 5%.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220 - Austria.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla Tipo I n. 12) senza modifica delle specifiche del prodotto finito (B13);

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine);

12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica relativa alla cessazione dell'autorizzazione dell'Officina Baxter US Inc. con sede in Rochester (USA) quale sito produttivo alternativo; è inoltre autorizzata l'adozione presso l'officina Baxter S.p.a. di Cittàducale (Rieti) di una fase di filtrazione in luogo della centrifugazione per ognuno degli step 6, 8 e 10 del processo produttivo; nonché la possibilità di eseguire, presso l'officina Baxter S.p.a di Cittàducale (Rieti), sia la stabilizzazione parziale che, in alternativa, la stabilizzazione totale del bulk finale.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 014227033 - «Soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di soluzione da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esidrex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 756 del 4 dicembre 2002

Medicinale: ESIDREX.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Strada statale 233, km 20,5, c.a.p. 21040 - Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11); 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi. È inoltre autorizzata la conseguente modifica delle condizioni di conservazione consistente nell'inserimento della condizione di conservazione: «Conservare le compresse nella confezione originale».

I lotti già prodotti devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 015094016 - 20 compresse 25 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 015094016 - «25 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endobulin S/D»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 771 del 4 dicembre 2002

Medicinale: ENDOBULIN S/D.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25, c.a.p. 00196 - Italia, codice fiscale n. 00492340583.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

Terapia sostitutiva in caso di sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich;

Mieloma o leucemia linfocitica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti.

Bambini con AIDS congenita e infezioni ricorrenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Immunomodulazione:

Porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) nei bambini o negli adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per correggere la conta piastrinica.

Miastenia gravis.

È altresì autorizzato lo schema posologico relativo alla miastenia gravis come di seguito indiato: 0,4 g/Kg/die per 5 giorni in singolo ciclo o cicli ripetuti ad intervalli di 4-6 settimane in dipendenza della risposta del paziente.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025264084 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 250 mg + flacone solvente da 5 ml.

A.I.C. n. 025264096 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere a 500 mg + flacone solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025264108 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere 1000 mg + flacone solvente 20 ml;

A.I.C. n. 025264110 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 2500 mg + flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 025264122 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere a 5000 mg + flacone solvente da 100 ml;

A.I.C. n. 025264134 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere a 7500 mg + flacone solvente da 150 ml;

A.I.C. n. 025264146 - «50 mg/ml polvere e soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere a 10000 mg + flacone solvente da 200 ml;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flociprin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 772 del 4 dicembre 2002

Medicinale: FLOCIPRIN.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, c.a.p. 20134 - Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione - aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Visto il parere della CUF del 19-20 marzo 2002 si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Flociprin» 250 mg, 500 mg, 750 mg compresse rivestite, «Flociprin» 250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale, «Flociprin» 100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 50 ml:

Adulti:

«Flociprin» è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite);

infezioni del rene e/o delle vie urinarie;

infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite;

infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee ed articolari;

sepsi;

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici);

decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

«Flociprin» 250 mg, 500 mg compresse rivestite e 250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione orale, «Flociprin» 100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 50 ml:

antrace inalatorio (dopo esposizione): per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione per via inalatoria di spore di Bacillus anthracis.

«Flociprin» risulta attivo nei confronti dei seguenti germi:

E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indolo-positivo e indolo-negativo), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamidia.

«Flociprin» si è dimostrato attivo nei confronti del Bacillus anthracis (cfr. «Antrace inalatorio - ulteriori informazioni» paragrafo 5.1).

Presentano sensibilità variabile:

Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium fortuitum.

Solitamente risultano resistenti:

Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides:

salvo rare eccezioni, gli anaerobi sono moderatamente sensibili (per esempio Peptococcus, Peptostreptococcus) o resistenti (per esempio Bacteroides).

«Flociprin» è inefficace contro il Treponema pallidum.

Bambini:

«Flociprin» è indicato nel trattamento delle riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica, associata ad infezione da P.aeruginosa, in pazienti pediatrici di età compresa frai i 5 e i 17 anni.

Nei pazienti pediatrici, «Flociprin» è anche indicato nella profilassi dell'antrace inalatorio (dopo esposizione) per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione ad aerosol di spore di Bacillus anthracis.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel paragrafo Interazioni vengono inoltre inserite due nuove interazioni:

a) interazione con metotrexate; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026663017 - «250 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 026663029 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

A.I.C. n. 026663031 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026663056 - «750 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026663068 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

b) interazione a digiuno con latte, derivati e bevande arricchite con sali minerali - per le forme orali:

A.I.C. n. 026663017 - «250 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 026663029 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

A.I.C. n. 026663056 - «750 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026663068 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 flac microcps sosp 10% uso orale + 1 flac + dosatore» (A.I.C. n. 026663070), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A00016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MMR II»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 773 del 4 dicembre 2002

Medicinale: MMR II.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia.

Variazione A.I.C.: Modifica per addeguamento standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026265013, «Polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile + 1 sir. preriemp. solv. 0,5 ml varia a: «Polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dinelasi»

Estratto decreto n. 580 del 9 dicembre 2002

Medicinale: DINELASI.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Gadames S.n.c. - Milano, con codice fiscale n. 07254500155.

Confezione A.I.C.:

n. 028482014 - 14 capsule 400 mg (sospesa);

n. 028482026 - 10 fiale 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Gentium S.p.a., con sede in piazza XX Settembre n. 2, Villaguardia Fraz. Civello, Como, con codice fiscale n. 02098100130.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Axagon».

Estratto provvedimento UPC/II/1302 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: AXAGON.

Confezioni:

A.I.C. n. 035035017/M - 2 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035029/M - 5 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035031/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035043/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035056/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035068/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035070/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035082/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035094/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035106/M - 100 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035118/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035120/M - 3 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035132/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035144/M - 7×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.I.C. n. 035035157/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035169/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035171/M - 25×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035183/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035195/M 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035207/M - 50×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035219/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035221/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035233/M - 90 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035245/M - 98 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035258/M - 100×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035260/M - 140 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035423/M - 2 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035435/M - 5 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035447/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035450/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035462/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035474/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035486/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035498/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035500/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035512/M - 100 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035524/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035536/M - 3 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035548/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035551/M - 7×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035563/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035575/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035587/M - 25×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035599/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035601/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035613/M - 50×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035625/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035637/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035649/M - 90 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035652/M - 98 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035664/M - 100×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035676/M - 140 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0234/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni: 4.5 interazioni con altri medicinali, 4.6 gravidanza e allattamento, 4.8 effetti indesiderati, 4.9 sovradosaggio.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Argotone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 781 del 16 dicembre 2002

Medicinale: ARGOTONE.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Stephenson, 94 - c.a.p. 20157 (Italia), codice fiscale n. 07546800157.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principi attivi invariati;

eccipienti:

da: sodio cloruro 0,500 g, acqua demineralizzata 100 ml;

a: sodio cloruro 0,500 g, sodio tiosolfato (anidro) 0,020 g, acqua demineralizzata 100 ml;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 003950019 - gocce rinologiche flac. 20 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 003950019 - gocce rinologiche flac. 20 ml varia a: «1% +0,9% gocce nasali» 1 flacone da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00040

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketodol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 782 del 16 dicembre 2002

Medicinale: KETODOL.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo - Pescara, Contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020, Italia, codice fiscale n. 00556960375.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è approvata la modifica qualitativa degli eccipienti. Pertanto, la composizione del medicinale è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo:

da:

ketoprofene 25 mg - amido di mais 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg;

a:

ketoprofene 25 mg - lattosio 50 mg - carbossimetilamido 5 mg - polivinilpirrolidone 5 mg - magnesio stearato 0,5 mg;

eccipienti rivestimento:

da:

sucralfato 200 mg - amido di mais 100 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 15 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E120) 0,4 mg;

a:

sucralfato 200 mg - amido di mais 80 mg - carbossimetilamido 25 mg - polivinilpirrolidone 35 mg - talco 4 mg - magnesio stearato 2 mg - rosso cocciniglia (E120) 0,4 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028561037 - 20 compresse da 225 mg;

A.I.C. n. 028561049 - «200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028561037 - «200 mg + 25 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eolus»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 790 del 16 dicembre 2002

Medicinale: EOLUS.

Titolare A.I.C.: Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

Riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Eolus» è modificata come di seguito indicato:

si approva la modifica del condizionamento primario del medicinale in oggetto indicato

da: Blister PVC/PE/PVDC,

a: Blister cold-formed double aluminium (Alu/Alu) (foglio PA/AL/PVC + foglio AL con lacca saldata a caldo),

relativamente alle confezioni sottospecificate:

«12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 30 capsule + inalatore - A.I.C. n. 028257020;

«12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 028257044.

Si autorizza, inoltre, la riduzione del periodo di validità da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

aerosol 1 flacone 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo) - A.I.C. n. 028257018;

in:

«12 mcg/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» flacone nebulizzatore da 100 spruzzi - A.I.C. n. 028257018.

I lotti prodotti prima della data del presente provvedimento possono essere mantenuti in commercio fino a diciotto mesi dalla data di produzione dei lotti stessi. I lotti prodotti da oltre diciotto mesi devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diftavax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 792 del 17 dicembre 2002

Medicinale: DIFTAVAX.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MDS S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, c.a.p. 69637, Francia.

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si autorizza la sostituzione del brodo di tioglicolato contenente estratto di carne con brodo di tioglicolato che non contiene, nella sua composizione, estratto di carne,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026947010 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isogyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 794 del 17 dicembre 2002

Medicinale: ISOGYN.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Alcide de Gasperi, 165/b, c.a.p. 95100, Italia, codice fiscale n. 03115090874.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3) - modifica standard-terms.

È approvata la modifica relativa all'aggiunta di accessori all'interno della confezione da 1 applicatore pluriuso a 6 applicatori monouso,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025358045 - «1 g/100 g crema vaginale» tubo 30 g.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025358019 - «1% crema dermatologica» tubo 20 g;

A.I.C. n. 025358045 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + 6 applicatori monouso;

A.I.C. n. 025358058 - «600 mg ovulo vaginale» 1 ovulo.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetaven»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 795 del 17 dicembre 2002

Medicinale: TETAVEN.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, c.a.p. A 1220, Austria.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms:

A.I.C. n. 026250011 - «5000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 5000 UI + 1 flacone di solvente da 50 ml + set per la ricostituzione ed infusione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stilamin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 801 del 19 dicembre 2002

Medicinale: STILAMIN.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125, c.a.p. 00176, Italia, codice fiscale n. 00399800580.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 024724015 - «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

A.I.C. n. 024724027 - «3000 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

A.I.C. n. 024724039 - «750 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala.

03A00031

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Regent S.r.l.» in Vicenza, variata in «Regent S.r.l. - Società Fiduciaria»

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 13 aprile 1985, modificata in data 1º febbraio 1988, alla società «Regent S.r.l.», con sede legale in Vicenza, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 04688390014, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Regent S.r.l. - Società Fiduciaria».

03A00052

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con la corrispondente determinazione del segretario generale:

impresa «Prampolini Livio», con sede in Reggio Emilia, via Roma n. 31/A - numero marchio 25 RE.

I punzoni in dotazione all'impresa sopra indicata sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio che ha provveduto alla deformazione.

03A00005

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501004/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 7 *

€ 0,77